

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 3 del Reg. Delib.

N. 2337 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 11/2004. ART. 6 DPR 380/2001. COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.

L'anno duemilaundici addì sedici del mese di marzo alle ore 20,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 10/03/2011 prot. 1635, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 129 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 14/04/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

Per copia conforme all'originale.

Addì, 14/04/2011

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Monica Elena Mingardi

Firma a mezzo stampa ai sensi art. 3 D.Lgs. 39/1993

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria

Monchelato Liliana Teresa

Raniero Matteo

Trevisan Mattia

Zerbato Silvano

Repele Nereo

Belluzzo Miro

Cracco Adriano

Nizzaro Enrico

Trevisan Omar Loris

Raniero Giuseppe

Farinon Lorella

Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco-presidente legge l'oggetto all'ordine del giorno. Dà la parola al consigliere-assessore Zerbato per l'illustrazione della proposta.

L'assessore Zerbato illustra la proposta di delibera e in particolare si sofferma sulle motivazioni che hanno portato a sopprimere la commissione edilizia comunale. Prosegue dando lettura degli articoli della proposta relativi alla attività edilizia libera.

Il consigliere Trevisan Omar Loris interviene per affermare che è favorevole alla diminuzione dei compiti della commissione edilizia. Fa presente che è stato il suo gruppo a proporre l'oggetto che ora è nella proposta di delibera.

Il Sindaco-presidente fa presente che è da agosto che ne parlano. E' una opportunità che è stata data dalla Regione, ma bisogna porre dei limiti affinché non vengano fatti degli abusi e si rispettino le finalità della norma.

Il consigliere-vicesindaco afferma che è dieci anni che si discute di questo argomento e la Regione ha fatto bene a dare questa opportunità.

Il Sindaco-presidente, constatato che nessuno più chiede la parola pone ai voti la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- o che la Legge 73/2010, art. 5, modifica l'art 6 del D.P.R. 380/2001 "Testo Unico dell'Edilizia";
- o che il comma 2 dell'art 6 del D.P.R. 380/2001 recita:

-“ Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.”;

Visto che il citato punto e) presenta difficoltà di interpretazione sulle fattibilità di interventi nelle aree ludiche;

Visto che per migliorare il governo del territorio si rende necessario provvedere ad individuare un criterio univoco per la realizzazione di opere edilizie nelle aree ludiche e/o pertinenziali agli edifici;

Preso atto della necessità di diversi cittadini di Altissimo, che utilizzano il legname come combustibile per il riscaldamento delle abitazioni, di realizzare adeguati ricoveri per lo stoccaggio della legna da ardere;

Ritenuto di modificare il regolamento edilizio per permettere la regolamentazione dell'arredo in aree pertinenziali di cui alla lettera e) comma 2 art 6 del D.P.R. 380/2001, aggiungendo dopo l'art 6 (*opere non soggette a concessione od autorizzazione*) lett b) e le parole “...al normale uso.”:

c) è possibile realizzare, nelle aree pertinenziali e aree ludiche senza fini di lucro degli edifici residenziali, arredo urbano previa comunicazione, anche per via telematica certificata (PEC), dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale e nel rispetto dell'art 6 del D.P.R. 380/2001;

L'arredo urbano può essere costituito da “casetta gioco” (una per nucleo abitativo) realizzata esclusivamente in legno, con manto di copertura come da norme del PRG della zona propria, con altezza media cm 210, superficie massima mq 12, nel rispetto delle distanze dai confini di cui al Codice Civile, tinta esterna naturale, adibita anche ad uso legnaia e/o deposito attrezzi;

Premesso che:

- in data 01/01/2010 è entrato in vigore il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica secondo la disciplina del Capo IV della parte terza del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

- il procedimento di cui sopra è previsto specificatamente dall'art. 146 del citato decreto legislativo n. 42/2004 e l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è individuata nella Regione che ha provveduto, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 1/2009 come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 26/2009, a confermare fino al 31/12/2010 la ripartizione delle funzioni amministrative previste dalla L.R. n. 11/2001 subdelegando ai Comuni tale compito;

- il comma 6 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 prevede che la Regione può delegare l'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio ai comuni “... purché gli

enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;

Ricordato che con DGC n. 14 del 10.02.2011 si sono approvate la seguente modalità organizzativa della funzione paesaggistica delegata, di cui al D.lgs. 42/2004, art. 146, che garantisce, all'interno della struttura comunale, la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia:

- attribuzione del rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche al responsabile dell'area tecnica del Comune di Altissimo, architetto Alberto Cisco;
- attribuzione dell'attività istruttoria in materia paesaggistica al segretario comunale;
- attribuzione della responsabilità del procedimento in materia paesaggistica al segretario comunale;

Visto il Titolo 3° del Regolamento Edilizio prevede l'attribuzione, la composizione e il funzionamento della Commissione Edilizia Comunale (articoli 24, 25 e 26);

Considerato che la permanenza della commissione edilizia è una facoltà delle singole amministrazioni comunali;

Visto che non è più obbligatorio sottoporre le pratiche edilizie al parere della Commissione Edilizia fuorché per gli interventi ricadenti in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004;

Considerato che è necessaria la modifica del Titolo 3° del Regolamento edilizio Comunale;

Visti:

il Piano Regolatore Vigente del Comune di Altissimo e le relative norme attuative;

il Regolamento Urbanistico vigente;

Visto il D.lgs. 267/2000;

la L.R. n.61/85 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Con votazione espressa in forma palese dal seguente risultato:

Presenti : 12;

favorevoli: 12;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale vigente aggiungendo, all'art 6 (*opere non soggette a concessione od autorizzazione*) dopo la lett b), la seguente lettera c):

“c) è possibile realizzare, nelle aree pertinenziali e aree ludiche senza fini di lucro degli edifici residenziali, l'arredo urbano previa comunicazione, anche per via telematica certificata (PEC), dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale e nel rispetto dell'art 6 del D.P.R. 380/2001;

L'arredo urbano può essere costituito da “casetta gioco” (una per nucleo abitativo) realizzata esclusivamente in legno, con manto di copertura come da norme del PRG della zona propria, con altezza media cm. 210, altezza massima cm. 250 e superficie massima mq 12, nel rispetto delle distanze dai confini di cui al Codice Civile, tinta esterna naturale, adibita anche ad uso legnaia e/o deposito attrezzi.”;

2. di abrogare gli articoli 24, 25 e 26 del titolo 3° del Regolamento Edilizio Comunale;
3. di inserire il nuovo art. 26 bis: *“Commissione di cui all'art. 6, legge regionale 31 ottobre, 1994 n. 63, Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.*

La Commissione è formata da tre membri: il Responsabile dell'Area Tecnica comunale, membro di diritto, e due tecnici laureati esterni esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente.

Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Responsabile Area Tecnica, che funge da Presidente, e di almeno uno dei membri esperti.

Tali esperti sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a uno, sulla base di curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico-monumentali o equipollenti.

I membri elettivi restano in carica per anni cinque e sono rinnovabili.

Sono sottoposti a parere della presente Commissione solamente gli interventi ricadenti in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Spetta ai membri elettivi della Commissione un gettone di presenza.

In caso di assenza per almeno tre volte consecutive di uno dei componenti elettivi senza giustificazione, lo stesso decade automaticamente ed il Consiglio Comunale ne prende atto”.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

OGGETTO: Modifiche al regolamento edilizio comunale ai sensi della L.R. 11/2004. Art. 6 DPR 380/2001. Commissione Edilizia Comunale.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 16/03/2011

FIRMA

f.to Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Altissimo, li

FIRMA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 3 DEL 16/03/2011